



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 684 DEL 28 giugno 2017

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Proter S.r.l.– Lavori di costruzione di un edificio per complessivi 11 alloggi di edilizia sovvenzionata e alloggi in cohousing in Bientina loc. Capoluogo – Importo a base di gara: euro 1.210.147,13 - S.A. A.P.E.S. Azienda Pisana Edilizia Sociale s.c.p.a.

PREC 190/17/L

Elementi di valutazione dell’offerta – attestazione SOA - personale effettivamente utilizzato nell’appalto

Non è conforme alla normativa di settore la previsione del disciplinare di gara che attribuisce punteggio al possesso dell’attestazione SOA quale elemento di valutazione dell’offerta, in quanto reca una commistione tra le caratteristiche oggettive dell’offerta e i requisiti soggettivi dell’impresa concorrente.

Il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95, co. 6 lett. e) d.lgs. 50/2016, riferito alle qualifiche e all’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto, non richiede che il personale sia dipendente.

Art. 95 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Il Consiglio

VISTA l’istanza prot. n. 26506 del 20 febbraio 2017 presentata dalla Proter S.r.l., seconda classificata nella gara in oggetto, con la quale l’istante chiede se, “ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico” sia legittimo l’operato della S.A. che ha accettato, da parte dell’aggiudicataria, un semplice impegno unilaterale alla successiva costituzione di RTI, nonché l’invio di curricula appartenenti a lavoratori non dipendenti dell’offerente. Con specifica memoria l’istante chiede altresì l’esclusione del concorrente Car soc. coop., terzo classificato nella graduatoria finale, per precedente grave illecito professionale;

VISTA la memoria presentata dalla S.A., acquisita al prot. 82485 del 19 giugno 2017, con la quale essa comunica di non aderire all’istanza di precontenzioso e rappresenta che la qualificazione nella categoria OS32, di importo inferiore al 10% del totale e comunque inferiore a euro 150.000,00, se posseduta, era da considerare quale elemento di valutazione dell’offerta; rappresenta inoltre che la commissione di gara si atteneva a quanto previsto dal disciplinare, che la ditta aggiudicataria presentava le dichiarazioni ivi richieste e che il contratto veniva stipulato in data 16 marzo 2017;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTO il disciplinare di gara, che prevedeva, quale requisito minimo di partecipazione il possesso delle qualificazioni nelle categorie OG1 e OG11 e all'art. 12 (Criteri per la valutazione dell'offerta) punto 2 attribuiva punteggio agli elementi di qualità per la struttura in legno e, in particolare, dedicava 5 punti su 30 ai "Requisiti di qualificazione per l'esecuzione delle strutture in legno" (punto 2.2) laddove «il concorrente dovrà produrre copia dell'attestazione SOA nella categoria OS32, oppure impegno a costituire RTI con altra impresa in possesso della SOA in OS32, oppure contratto di avvalimento [...] oppure indicare il nominativo del subappaltatore [...]»; inoltre, al punto 3 ("Personale impiegato nell'appalto"), prevedeva il punteggio da attribuire al «numero dei dipendenti» qualificati «che verranno impiegati nei lavori oggetto del presente appalto [...]». L'operatore economico dovrà produrre, per ciascun lavoratore che intende impiegare nel cantiere in oggetto, una dichiarazione con cui si attesta l'esperienza maturata dal dipendente nel settore»;

VISTE le dichiarazioni dell'aggiudicatario RTI Aurora Costruzioni Srl/P.C. Costruzioni Generali Srl che, ai fini della dimostrazione richiesta al citato punto 2.2 del disciplinare, dichiarava di "impegnarsi a costituire RTI o laddove non possibile legalmente a formalizzare regolare contratto di subappalto così come indicato nella nostra dichiarazione di subappalto presentata in gara nella Busta A – Documentazione amministrativa, con altra impresa in possesso della SOA in OS32, precisamente ad una delle seguenti società: [...]"; inoltre, ai fini della dimostrazione richiesta al citato punto 3, dichiarava "il numero dei dipendenti che verranno impiegati nei lavori oggetto del presente appalto" con le rispettive qualifiche, e produceva autodichiarazioni con le quali i lavoratori dichiaravano la propria esperienza nel settore e si impegnavano, in caso di aggiudicazione, a lavorare per conto del RTI;

VISTA la Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", che richiama l'art. 95, comma 6, laddove premette che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi all'oggetto dell'appalto, e poi indica, a titolo esemplificativo, i possibili criteri da utilizzare, fra cui "e) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto"; la citata delibera specifica che «Nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta o di valorizzare caratteristiche dell'offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione. Naturalmente, anche in questo caso, la valutazione dell'offerta riguarda, di regola, solo la parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla gara»;

CONSIDERATO che l'art. 95, co. 6 lett. e) d.lgs. 50/2016 prevede che possano essere considerati «le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto», e non fa riferimento a personale dipendente;

RITENUTO che, nel caso di specie, la previsione del disciplinare che attribuisce punteggio ai “Requisiti di qualificazione per l'esecuzione delle strutture in legno”, e quindi al possesso dell'attestazione di qualificazione nella categoria OS32 quale elemento di valutazione dell'offerta, reca una commistione tra le caratteristiche oggettive dell'offerta e i requisiti soggettivi dell'impresa concorrente;

RITENUTO che non si ravvisa l'interesse attuale e concreto dell'istante a richiedere parere in ordine all'esclusione della Car soc. coop., classificatasi in posizione successiva nella graduatoria finale;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- non è conforme alla normativa di settore la previsione del disciplinare di gara che attribuisce punteggio ai “Requisiti di qualificazione per l'esecuzione delle strutture in legno”, e quindi al possesso della qualificazione nella categoria OS32 quale elemento di valutazione dell'offerta, in quanto reca una commistione tra le caratteristiche oggettive dell'offerta e i requisiti soggettivi dell'impresa concorrente;
- il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, co. 6 lett. e) d.lgs. 50/2016, riferito alle qualifiche e all'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto, non richiede che il personale sia dipendente.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 28 giugno 2017

Il Segretario Maria Esposito